




CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Pareri espressi

dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
<p>16/10/2015 Ordine Reggio Calabria</p>	<p>■ Concorso di idee ■ Commissione giudicatrice</p>	<p>30/10/2015 – CNAPP</p>
<p>In allegato alla presente, si trasmette il Bando di un Concorso di idee, pubblicato dal Comune di Siderno.</p> <p>Si chiede, cortesemente, di verificare la coerenza con la normativa vigente, al fine comunicare all' Amministrazione Comunale eventuali modifiche e/o rettifiche o diffida.</p>	<p>Codice, art. 84, c.2</p> <p>Regolamento, art. 258, c. 1</p> <p>Regolamento, art. 258, c. 2</p>	<p>Nel merito del bando adottato per il presente concorso occorre segnalare quanto previsto all'art. 9 (Commissione giudicatrice e Comitato Tecnico), con conseguenti riflessi negativi anche sulla formulazione del successivo art. 10 (Lavori della Commissione giudicatrice e del Comitato Tecnico).</p> <p>Nello specifico, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la previsione di una Commissione giudicatrice composta da sette membri oltre il presidente non è conforme a quanto previsto dall'art. 84, c. 2, del Codice che stabilisce: "La commissione (...) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque"; - la composizione comprendente il Sindaco, il Comandante della Capitaneria di Porto, quattro Consiglieri di maggioranza e due della minoranza non è conforme allo stesso art. 84, c. 2, del Codice, che stabilisce che i componenti della Commissione debbano essere "(...) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto". Più specifico, al riguardo, l'art. 106, c. 2, del Codice: "Se ai partecipanti è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente". <p>Per quanto concerne poi il Comitato Tecnico, va detto che tale organismo – e le funzioni che il bando in esame assegna ad esso – non trova riscontro nelle norme che regolano la materia. A supporto della Commissione giudicatrice, l'art. 258, c. 1, del Regolamento prevede esclusivamente che: "Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi è svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni".</p> <p>Lo stesso art. 258 del Regolamento, al secondo comma, stabilisce che:</p> <p>"La Commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando; b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi; c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione; d) può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti; e) le decisioni sono assunte a maggioranza; f) redige i verbali delle singole riunioni; g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti; h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante." <p>Da quanto è possibile dedurre dalla lettura degli artt. 9 e 10 del bando, molte delle funzioni ora riportate appaiono demandate dall'Amministrazione banditrice al Comitato Tecnico, generando confusione nell'attribuzione di poteri tra diversi organi giudicanti.</p> <p>Fatta eccezione per gli importanti aspetti sopra indicati, il bando risulta per il resto sostanzialmente conforme alla normativa di riferimento, che per il concorso di idee è costituita principalmente dall'art. 108 del Codice e dall'art. 259 del Regolamento.</p> <p>Tuttavia, preso atto della volontà di non finalizzare la procedura al conferimento di successivi incarichi professionali, ma solo di raccogliere elaborati progettuali e proposte, si suggerisce, allo scopo proprio di favorire l'acquisizione del più ampio ventaglio di proposte ideative, una distribuzione del montepremi indicato all'art 12 del bando ad un numero più elevato di concorrenti meritevoli, attraverso la previsione di alcuni premi minori.</p>